



CROM  
REP.



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E FALLIMENTARE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Pasquale LICCARDO                      Presidente Rel.

dott. Manuela VELOTTI                      Giudice

dott. Anna Maria ROSSI                      Giudice

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Sulla domanda di omologa alla procedura di concordato preventivo presentata  
il 19 luglio 2013 nell'interesse della società [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore  
[REDACTED] rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al  
ricorso ex art. 161 comma 6 l.fall., anche in via disgiuntiva tra loro dal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**RILEVATO**

Che con ricorso depositato il [REDACTED] la società [REDACTED] chiedeva di essere  
ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 ss. R.D. 16  
marzo 1942, n. 267, riservandosi nei termini di rito il deposito del piano e della  
proposta concordataria di cui all'art. 161, commi 2 e 3 l.fall.;

che con decreto depositato in data 23 luglio 2013 l'ill.mo Tribunale concedeva  
termine sino al 24 settembre 2013 per il deposito del piano, della proposta e  
della documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3, L.F., disponendo in  
pari data la comparizione della ricorrente;



OMISSIS

RILEVATO ALTRESÌ

OMISSIS

che nel giudizio di omologazione introdotto, non venivano formulate  
opposizioni;

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 160 e ss. L. fall., ogni altra



OMISSIS

OMOLOGA

il concordato preventivo [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

NOMINA

[redacted]

NOMINA

Liquidatore [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

NOMINA

[redacted]  
[redacted]                      [redacted]  
[redacted]                      [redacted]

Così disponendo ex art 182 1.fall.:

- a) il Commissario Giudiziale dovrà sorvegliare l'adempimento del concordato,  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]



[REDACTED]

c) Il Liquidatore, d'intesa con il Commissario, dovrà predisporre e depositare in cancelleria entro 31 gennaio 2015, l'elenco definitivo dei creditori dandone immediata comunicazione agli stessi tramite pec;

d) il commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l. fall.;

e) il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni mobili ed immobili secondo le modalità previste dal piano annesso alla proposta, senza che peraltro lo stesso assuma carattere di cogenza, essendo devoluto al Liquidatore, sotto la sorveglianza del Commissario e del Comitato dei Creditori, il perseguimento del massimo soddisfo del ceto creditorio secondo modalità e tempi consoni ad una rinnovata e permanente valutazione di convenienza del preminente interesse del ceto creditorio;

f) le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, previo parere espresso dal Commissario Giudiziale, devono essere autorizzate dal comitato dei creditori, nonché comunicate al Giudice Delegato, con operatività del richiamo agli artt. 105 a 108 ter in quanto compatibili, giusta la previsione di cui all'art 182 L. fall.

g) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato: il Liquidatore provvederà al pagamento tempestivo dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, fermi restando i recuperi dei crediti in corso, previo progetto di ripartizione acquisito



il parere del commissario e del comitato dei creditori ;

[REDACTED]

ORDINA

- la pubblicità del presente provvedimento nelle forme di legge;
- l'esecuzione del concordato secondo le modalità di cui alla motivazione, con richiamo alle nomine in essa disposte;
- il rilascio di copia urgente del presente provvedimento al Commissario Giudiziale e al Liquidatore, affinché possa dar corso agli adempimenti della procedura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Bologna il 28 10 2014

IL PRESIDENTE est.

Dott. Pasquale Liccardo

Depositato in Cancelleria  
il, 29 OTT. 2014  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Daniela Anconetani

